

- pag. 1 -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PRATICA N. ____

CONTRATTO DI APPALTO

- redatto nella forma di scrittura privata -

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 21, comma 2, lettera h) e comma 4, DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 LUGLIO 1990, N. 23 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SUI TEMI DELLA TRASFORMAZIONE DEI CONFLITTI, DEL DIALOGO INTERCULTURALE E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE.-----

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, C.A.P. 38122, piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa Laura Pedron, dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca; -----

(2) Cooperativa Sociale Rondine Servizi – Soc. Coop. R.L. ONLUS, con sede in Arezzo via Mazzini n. 6/A, codice fiscale e partita IVA 02046270514, rappresentata da:

- sig. Goretti Niccola, nato a Pratovecchio (AR) il 15 agosto 1950, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta Società;

premesso che:

- con deliberazione della Giunta provinciale n. ____ di data __, è stato autorizzato l’affidamento in appalto del servizio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera h) e

- pag. 2 -

comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo di euro 42.000,00 (IVA compresa);

- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; si stipula il seguente:

CONTRATTO DI APPALTO

ART. 1

(Oggetto del contratto e durata)

1. La *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*, di seguito denominata anche "Amministrazione" o "Provincia", come sopra rappresentata, affida in appalto alla *Cooperativa Sociale Rondine Servizi – Soc. Coop. R.L. ONLUS*, di seguito denominata anche "Impresa affidataria", che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di realizzazione di un percorso sui temi della trasformazione dei conflitti, del dialogo interculturale e della cittadinanza responsabile, alle condizioni stabilite nel presente contratto di appalto;-----

2. Dalla data di adozione del provvedimento di approvazione decorre il termine per l'esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto.

3. Il presente contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- incontro di presentazione ai ragazzi della Consulta provinciale degli studenti di Rondine Cittadella della Pace e del percorso progettuale con materiali e documentazione a cura dei referenti di Rondine;

- incontro di sensibilizzazione sui temi del conflitto e della risoluzione dei conflitti, con testimonianze dei giovani dello Studentato internazionale di Rondine, che presentano la loro esperienza di guerra a tutti gli studenti della Consulta;

- pag. 3 -

- incontro di formazione, a cura dei giovani dello Studentato e dei formatori di Rondine, con il gruppo di studenti che parteciperà al Summer Camp per la presentazione dei contenuti e delle caratteristiche formative ed esperienziali del campus;

- Summer Camp in Trentino rivolto a un gruppo di ragazzi della Consulta provinciale degli studenti che condivideranno un percorso formativo ed esperienziale di una settimana con i giovani dello Studentato internazionale di Rondine. Sono previste lezioni sui temi del dialogo interculturale e interreligioso tenute da autorevoli testimoni ed esperti, sessioni formative e seminari interattivi per affrontare e approfondire le varie dimensioni del conflitto, trekking a tema. In conclusione è prevista una restituzione pubblica del progetto.

ART. 2

(Corrispettivo e pagamenti)

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, è stabilito un corrispettivo pari ad euro 42.000,00 (IVA compresa) ;-----

2. Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione provinciale;

3. Il pagamento avverrà in due quote secondo le seguenti modalità:

- pag. 4 -

- la prima quota nella misura del 50% dell'importo assegnato, ad avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento e comunque solo dopo l'avvenuta formalizzazione del presente contratto;
- il saldo, proporzionale alle attività effettivamente realizzate, a seguito della presentazione da parte della Cooperativa Sociale Rondine Servizi – Soc. Coop. R.L. ONLUS di regolare fattura, accompagnata da una relazione illustrativa delle attività realizzate e dei risultati ottenuti, previa verifica della regolare prestazione del dirigente della Struttura provinciale competente, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare documentazione fiscale, salvo i tempi richiesti per la verifica del DURC e compatibilmente con le disponibilità di cassa del Servizio competente. La richiesta di saldo dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività previste dal progetto.

ART. 3

(Subappalto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che non è consentito il subappalto.

ART. 4

(Tutela dei lavoratori)

1. L'Impresa affidataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.-----
2. L'Impresa affidataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,

- pag. 5 -

previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia.-----

ART. 5

(Elezione di domicilio)

1 Per ogni effetto del presente contratto di appalto l'Impresa affidataria elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.-----

ART. 6

(Controversie)

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento.

ART. 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-----

2. L'Impresa affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

3. Il Codice CIG del presente contratto è 6458679E81 ;

- pag. 6 -

ART. 8

(Disposizioni anticorruzione)

1. L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.-----
2. L'Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.-----
3. A tal fine l'Impresa dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.-----
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la

- pag. 7 -

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

ART. 9

(Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a carico dell'Impresa affidataria "Cooperativa Sociale Rondine Servizi – Soc. Coop. R.L. ONLUS", mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sulla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, destinataria della prestazione.-----

L'IMPRESA AFFIDATARIA

"Cooperativa Sociale Rondine Servizi – Soc. Coop. R.L. ONLUS"

Il Legale Rappresentante

- Goretti Niccola -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca

La Dirigente

dott.ssa Laura Pedron

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.